



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 246 DEL 3 SETTEMBRE 2020

Disegno di legge: << Modifiche alla legge regionale 3/2018 recante Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione >>

RELAZIONE DESCRITTIVA

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il presente disegno di legge scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale 3/2018 che ha ad oggetto la "Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione". Si tratta di uno strumento di incentivazione economica finalizzato all'incremento degli arrivi e delle presenze turistiche con priorità alla bassa stagione.

Per ciò che riguarda le finalità della legge, il disegno di legge interviene per meglio specificare in quali termini lo strumento di incentivazione agisce rispetto al flusso in entrata di turisti. Gli effetti prodotti dalla legge, infatti, si ripercuotono positivamente sia in termini di consolidamento dei flussi sia in termini di crescita orientando questi ultimi anche in un'ottica di destagionalizzazione.

In merito alla modifica all'art. 4 proposta si fa presente che la recente esperienza di crollo del settore turistico cagionato dalla pandemia Coronavirus, ha messo in luce la scarsa capacità della legge di adeguare lo strumento di incentivazione alle situazioni imprevedibili che possono verificarsi. Vista, infatti la forte vulnerabilità del settore legata sia alle situazioni geopolitiche che riguardano i paesi esteri ma anche a cambiamenti normativi, diplomatici e non in ultimo ad emergenze sanitarie, si ritiene opportuno rinviare ad un regolamento regionale approvato dalla Giunta finalizzato ad adeguare i parametri afferenti al periodo di ammissibilità del contributo e all'intensità di aiuto.

Il regolamento regionale avrà ad oggetto la regolamentazione dell'intensità di aiuto per i programmi di viaggio regionali, anche differenziata per mesi; dell'intensità di aiuto per i programmi di viaggio interregionali, anche differenziata per mesi; la durata minima in termini di pernotti in Calabria per i pacchetti interregionali; eventuali importi e/o percentuali massime di spesa per l'attività di comunicazione e pubblicità, l'eventuale esclusione di periodi di svolgimento dei programmi di viaggio, e la previsione di ulteriori criteri utili a rendere efficace lo strumento di incentivazione.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei due articoli emendati il disegno di legge in epigrafe:

Art. 1. Trattasi della modifica dell'art. 1 della L.R. 3/2018 in cui sono indicate le finalità della legge ovvero quello di incentivare la crescita e il consolidamento dei flussi turistici, elemento fondamentale per lo sviluppo della regione. Con la presente proposta di legge è inserita all'art 1 comma 1 le parole "la crescita e il consolidamento del" dopo le parole "Al fine di incentivare" e la parola "anche" dopo le parole "dell'afflusso di turisti nel proprio territorio,".

Art. 2 Trattasi di modifiche all'art. 3 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3. Considerata la previsione, al successivo art. 3, di un regolamento regionale è stato necessario modificare il richiamo al comma 2 dell'art. 4 della citata legge regionale, che viene abrogato con il presente disegno di legge (art. 3 comma 2). Infatti, il rinvio al comma 2 dell'art. 4 l.r. 3/2018, non ha più ragion d'esistere in quanto l'aspetto della

durata minima dei pernotti nell'ambito del programma di viaggio interregionale sarà disciplinato dal regolamento regionale.

Art. 3. Reca modifiche all'art 4 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3. Specificatamente, al fine di rendere lo strumento normativo più efficace, si è ritenuto necessario prevedere una specifica regolamentazione dei seguenti aspetti:

- a) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio regionali, anche differenziata per mesi;
- b) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio interregionali, anche differenziata per mesi;
- c) La durata minima in termini di pernotti in Calabria per i pacchetti interregionali;
- d) Eventuali importi e/o percentuali massime di spesa per l'attività di comunicazione e pubblicità,
- e) Eventuale esclusione di periodi di svolgimento dei programmi di viaggio;
- f) Ulteriori specifiche modalità di attuazione della presente legge, in presenza di gravi situazioni, quali quelle originate dalla pandemia da Covid-19.

Il regolamento sarà emanato dalla Giunta Regionale.

Con il medesimo articolo, al comma 2, sono abrogati i commi 2, 3, 5, dell'art. 4 della Legge regionale 6 febbraio 2018, n.3 in quanto, per l'appunto, saranno oggetto di specifica disciplina attraverso il regolamento regionale di cui al precedente comma 1.

Art. 4. Trattasi di modifiche all'art. 5 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.3. Considerata la previsione, al precedente art. 3, di un regolamento regionale è stato necessario modificare il richiamo al comma 5 dell'art. 4 della citata legge regionale, che viene abrogato con il presente disegno di legge (art. 3 comma 2). Infatti, il rinvio al comma 5 dell'art. 4 l.r. 3/2018 non ha più ragion d'esistere in quanto l'aspetto della eventuale esclusione di alcuni periodi per lo svolgimento del viaggio sarà disciplinato dal regolamento regionale.

Art. 5. Trattasi di disposizione finanziaria in cui si attesta che dalla presente legge non derivano maggiori e nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli già stanziati nel Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022 ex L.R. 3/2020.

Art. 6. Disciplina l'entrata in vigore a far data dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Segue il testo comparato tra il testo vigente e l'ipotesi di modifica.

Legge regionale 3 del 6 febbraio 2018	
Incentivazione del turismo in arrivo (<i>incoming</i>) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione. (BURC n. 15 del 7 febbraio 2018)	
Testo vigente	Ipotesi di modifica
Art. 1 (<i>Finalità</i>) 1. Al fine di incentivare l'afflusso di turisti nel proprio territorio, a sostegno della destagionalizzazione, la Regione Calabria concede contributi per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e su gomma.	Art. 1 (<i>Finalità</i>) Al fine di incentivare <u>la crescita e il consolidamento</u> dell'afflusso di turisti nel proprio territorio, <u>anche</u> a sostegno della destagionalizzazione, la Regione Calabria concede contributi per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e su gomma.
Art. 2 (<i>Beneficiari dei contributi</i>) 1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere <i>che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi Paesi</i>¹, nonché le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).	<i>Invariato</i>
Art. 3 (<i>Tipologia di spese oggetto di contributi</i>) 1. La Regione Calabria concede contributi per la realizzazione di programmi di viaggio, effettuati in Calabria da gruppi di almeno venticinque persone, che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a sette pernottamenti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, per le seguenti tipologie di spese: a) voli charter; b) voli di linea; c) trasporto su gomma; d) trasporto ferroviario; e) trasporto via mare; f) trasferimenti dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, quando gli stessi trasporti siano strettamente correlati al trasporto aereo, ferroviario o via mare, e facciano parte integrante del programma di viaggio;	Art. 3 (<i>Tipologia di spese oggetto di contributi</i>) 1. La Regione Calabria concede contributi per la realizzazione di programmi di viaggio, effettuati in Calabria da gruppi di almeno venticinque persone, che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a sette pernottamenti, salvo quanto previsto <i>dal regolamento di cui all'art. 4 comma 1</i>, per le seguenti tipologie di spese: a) voli charter; b) voli di linea; c) trasporto su gomma; d) trasporto ferroviario; e) trasporto via mare; f) trasferimenti dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, quando gli stessi trasporti siano strettamente correlati al trasporto aereo, ferroviario o via mare, e facciano parte integrante del programma di viaggio; g) attività di comunicazione e pubblicità.

g) attività di comunicazione e pubblicità.	
Art. 4 <i>(Intensità della contribuzione)</i> 1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conto capitale e nella misura del: a) 25 per cento dell'imponibile del costo totale del progetto regolarmente rendicontato per i programmi di viaggio realizzati nei mesi di giugno e settembre; b) 30 per cento dell'imponibile del costo totale del progetto regolarmente rendicontato per i programmi di viaggio realizzati in mesi diversi da giugno e settembre. 2. Nel caso di pacchetti interregionali che prevedono almeno quattro pernottamenti in Calabria il contributo è ridotto al 15 per cento per i programmi realizzati nei mesi di giugno e settembre e al 20 per cento per i programmi di viaggio realizzati nei mesi diversi da giugno e settembre. 3. La spesa relativa alle attività di comunicazione e pubblicità è ammissibile nel limite del 10 per cento del costo totale del programma di spese e comunque nella misura massima di 5.000,00 euro. 4. Il contributo, concesso nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, non può, in ogni caso, superare il costo complessivo, fiscalmente documentato, dei pernottamenti relativi al programma di viaggio. 5. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge i programmi di viaggio che si realizzano nei mesi di luglio e agosto.	Art. 4 <i>(Intensità della contribuzione)</i> 1. La Giunta Regionale con proprio regolamento, nei limiti previsti dallo stanziamento di bilancio regionale, definisce: a) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio regionali, anche differenziata per mesi; b) L'intensità di aiuto per i programmi di viaggio interregionali, anche differenziata per mesi; c) La durata minima in termini di pernotti in Calabria per i pacchetti interregionali; d) Eventuali importi e/o percentuali massime di spesa per l'attività di comunicazione e pubblicità, e) Eventuale esclusione di periodi di svolgimento dei programmi di viaggio; f) Ulteriori specifiche modalità di attuazione della presente legge, in presenza di gravi situazioni, quali quelle originate dalla pandemia da Covid-19. 2. <i>Abrogato</i> 3. <i>Abrogato</i> 4. Il contributo, concesso nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, non può, in ogni caso, superare il costo complessivo, fiscalmente documentato, dei pernottamenti relativi al programma di viaggio. 5. <i>Abrogato</i>
Art. 5 <i>(Presentazione domanda)</i> 1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate al dipartimento regionale competente in materia di turismo entro: a) il 15 settembre per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo; b) il 28 febbraio per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il	Art. 5 <i>(Presentazione domanda)</i> 1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate al dipartimento regionale competente in materia di turismo entro: a) il 15 settembre per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo; b) il 28 febbraio per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il

31 ottobre, fatto esclusione dei mesi indicati nel comma 5 dell'articolo 4. 2. Con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo possono essere prorogati o riaperti i termini di presentazione delle domande. 3. La domanda di contributo è accompagnata da: a) una relazione che illustra il programma di viaggio per il quale si chiede il contributo, con indicazione del numero presunto di turisti, del periodo di svolgimento, delle strutture ricettive prescelte per il soggiorno, dei mezzi di trasporto e delle attività pubblicitarie e di comunicazione; b) un programma di spesa in cui sono riportate le sole voci di costo di cui all'articolo 3, comma 1; il costo totale del programma è da intendersi imponibile e non può comprendere voci di spesa diverse da quelle indicate all'articolo 3; c) eventuali dichiarazioni ritenute necessarie dal dipartimento competente in materia di turismo e pubblicate, insieme alla modulistica, almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza, sul sito istituzionale e sull'apposita piattaforma informatica.	31 ottobre, fatto esclusione dei mesi indicati <i>nel regolamento di cui all'art. 4 comma 1.</i> 2. Con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo possono essere prorogati o riaperti i termini di presentazione delle domande. 3. La domanda di contributo è accompagnata da: a) una relazione che illustra il programma di viaggio per il quale si chiede il contributo, con indicazione del numero presunto di turisti, del periodo di svolgimento, delle strutture ricettive prescelte per il soggiorno, dei mezzi di trasporto e delle attività pubblicitarie e di comunicazione; b) un programma di spesa in cui sono riportate le sole voci di costo di cui all'articolo 3, comma 1; il costo totale del programma è da intendersi imponibile e non può comprendere voci di spesa diverse da quelle indicate all'articolo 3; c) eventuali dichiarazioni ritenute necessarie dal dipartimento competente in materia di turismo e pubblicate, insieme alla modulistica, almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza, sul sito istituzionale e sull'apposita piattaforma informatica.
Art. 6 <i>(Istruttoria delle domande e ammissione al contributo)</i> 1. L'istruttoria delle domande di contributo è effettuata dal dipartimento competente in materia di turismo. 2. La valutazione delle domande di contributo è effettuata da un gruppo di lavoro, nominato all'interno del dipartimento di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri: a) preferenza ai programmi più produttivi di presenze turistiche; b) preferenza ai programmi da effettuare da ottobre a maggio; c) preferenza ai programmi da effettuare con voli charter rispetto a quelli di linea e a quelli ferroviari, su gomma e via mare; d) preferenza ai programmi che prevedono il turismo in arrivo (incoming) dai mercati esteri rispetto a quelli del mercato interno nazionale; e) preferenza ai programmi che prevedono almeno due annualità di svolgimento. 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande l'amministrazione regionale, sulla base dei risultati dell'istruttoria e della valutazione, decreta: a) l'elenco delle domande ammesse al contributo; b) l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.	<i>Invariato</i>

Art. 7

(Erogazione dei contributi)

1. L'istanza di erogazione del contributo e il relativo rendiconto, corredato dalla documentazione contabile e amministrativa di cui ai commi 2 e 3, sono presentati entro novanta giorni dalla conclusione del programma di viaggio.
2. L'istanza di erogazione del contributo è accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) relazione descrittiva delle attività svolte con annessa dichiarazione nelle forme di cui all'articolo 9, comma 1;
 - b) consuntivo delle spese realizzate corrispondente al programma di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
 - c) per i costi di trasporto:
 - 1) fattura dell'azienda vettrice, ovvero, nel caso di beneficiari che acquistano posti sui vettori non direttamente dalla compagnia vettrice, fattura della organizzazione venditrice;
 - 2) titolo di pagamento della fattura e documentazione prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 3) lista passeggeri, che, per il trasporto ferroviario, marittimo e su gomma, è controfirmata dall'azienda vettrice;
 - 4) elenco nominativo dei turisti ospitati con indicazione del periodo di soggiorno e delle strutture ricettive;
 - d) per i costi pubblicitari:
 - 1) fattura dell'agenzia pubblicitaria o della tipografia;
 - 2) titolo di pagamento della fattura e documentazione prevista dalla l. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 3) esemplari dei prodotti pubblicitari o, nel caso di affissioni, documentazione fotografica;
 - 4) attestazione, dell'editore, testata giornalistica o portale web, di avvenuta pubblicazione, ovvero attestazione, dell'emittente televisiva o radiofonica, di avvenuta messa in onda, o attestazione, dell'agenzia pubblicitaria, di avvenuta affissione.
3. L'amministrazione regionale ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione al fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento amministrativo nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità e imparzialità.
4. L'erogazione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente a seguito della verifica della documentazione

Invariato

contabile e amministrativa prodotta.	
Art. 8 <i>(Informatizzazione del procedimento e dei controlli)</i> 1. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare prima dell'erogazione dei contributi i controlli opportuni al fine di acquisire maggiori garanzie sulla destinazione dei propri interventi. 2. L'amministrazione regionale effettua, ai sensi della normativa vigente, le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nelle forme dell'autocertificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, senza oneri a carico della Regione, e con l'ausilio degli strumenti informatici e telematici disponibili, nonché al fine di accertare la veridicità del contenuto della documentazione allegata dai beneficiari relativamente alle dichiarazioni rese e ai dati forniti dalle strutture ricettive e dagli enti di gestione delle infrastrutture viarie interessate ai programmi di viaggio. 3. Al fine di favorire un più efficace sistema di controllo e di gestione del procedimento amministrativo, in un'ottica di maggiore efficienza, accessibilità e semplificazione, la Regione adotta un'apposita piattaforma informatica. Tale piattaforma, allo scopo di facilitare le verifiche, anche ai fini di cui al comma 2, in ordine all'effettuazione dei programmi di viaggio, consente la condivisione del procedimento con società aeroportuali, nautiche e ferroviarie nonché con le altre istituzioni competenti sul controllo dei flussi turistici. 4. Ulteriori specifici controlli saranno effettuati per garantire il rispetto del regime della normativa in materia di aiuti.	<i>Invariato</i>
Art. 9 <i>(Gestione del procedimento amministrativo)</i> 1. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui alla presente legge, le informazioni, anche relative al contenuto della documentazione prodotta, sono rese mediante autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 445/2000, e sono verificate d'ufficio dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo	<i>Invariato</i>

8. 2. Fino alla attivazione della piattaforma informatica il procedimento è espletato secondo le tradizionali modalità favorendo le modalità d'invio telematico.	
Art. 10 (Copertura finanziaria) 1. L'onere derivante dalla presente legge è determinato, per il triennio 2018 - 2020, in 1.500.000,00 euro annui stanziati sul capitolo U0613310301 del Bilancio regionale, per come stabilito dalla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020).	<i>Invariato</i>
Art. 11 (Abrogazioni) 1. È abrogata la legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 (Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare).	<i>Invariato</i>
Art. 12 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.	<i>Invariato</i>

Il Dirigente Generale
F.to. *Avv. Maria Francesca Gatto*